

D.D.G. 22

07 SET 2021

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL DIRETTORE GENERALE

ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO

Visto e assunto impegno
ndotto
definitivo di € 2010,67
provvisorio
N. 383 cap. 15 es. 201
Scheda n.
Per l'esecuzione
Palermo, li
Responsabile della Repubblica

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 16 della L.R. n. 25 del 24/11/11, con la quale le competenze dell'Istituto vengono estese all'olio e la denominazione viene mutata in Istituto Regionale del Vino e dell'Olio - IRVO;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTI i DD.AA. Agricoltura nn. 38 del 17.5.18 e 39 del 22 maggio 2018 con i quali si è provveduto alla ricostituzione del Collegio straordinario dei Revisori dei Conti di questo Istituto;

VISTO il D.P.R.S. n. 464/Serv. I/S.G. del 6 agosto 2020 con il quale si è provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTA la delibera presidenziale n. 2 del 16 marzo 2021 con la quale si è proceduto alla nomina del Dr Gaetano Aprile quale Direttore Generale dell'Ente;

CONSIDERATO che il medesimo ha assunto le predette funzioni il 22 marzo 2021;

VISTA la delibera presidenziale n. 3 del 25 marzo 2021 con la quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro del predetto Dirigente Generale;

VISTA la delibera consiliare n. 7 del 16 aprile 2021 relativa alla ratifica da parte del C.d.A. delle predette delibere presidenziali nn. 2 e 3/21;

VISTA la delibera consiliare n. 6 del 5 marzo 2021 relativa all'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente - esercizi finanziari 2021/23;

VISTA l'articolata controversia insorta tra questo Istituto e c.ti ed il Dr Giuseppe Ancona in relazione al sinistro occorso nel 1992 a quest'ultimo;

VISTO il decreto ingiuntivo n. 428 dei 24 - 29 gennaio 2021 emesso dal Tribunale di Palermo in relazione all'avvenuto pagamento da parte dell'Ente, stante la solidarietà passiva disposta nel contesto della sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1345 del'8 settembre 2019, della complessiva somma di € 27.220,00 a titolo di imposta di registro relativa alla sentenza sopra menzionata;

VISTA l'opposizione al sopracitato decreto ingiuntivo proposta pro - quota dal Dr Salvatore Amoroso con atto del 18 maggio 2021;

RITENUTA la necessità di costituirsi ritualmente in giudizio per resistere avverso le pretese attoree;

VISTA al riguardo, la nota I.R.V.O. n. 5559 del 25 giugno 2021 con la quale è stato chiesto al difensore dell'Ente, Avv. Carlo Comandè di far pervenire, ai fini della predetta costituzione in giudizio, preventivo di spesa onnicomprensivo relativo ai propri compensi professionali ;

VISTA la nota del predetto professionista del 7 settembre 2021 con la quale il medesimo ha quantificato, per i motivi ivi rassegnati, detto compenso in € 2.010,67 al lordo della r.a.;

CONSIDERATA la consequenzialità dei giudizi e degli incarichi al medesimo conferiti in relazione alla complessiva controversia di che trattasi;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 in tema di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

51-6405

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO, in particolare, l'art. 17 del sopracitato D. Lgs;

VISTE in proposito le Linee Guida n. 12/18 approvate dall'ANAC con delibera n 906 del 24 ottobre 2018;

RITENUTO opportuno, anche per motivi di continuità defensionale, conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in relazione alla come sopra proposta opposizione a decreto ingiuntivo al citato Avv. Carlo Comandè con studio in Palermo, Via Caltanissetta n. 2/D – CIG ZF532F3B00;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al riguardo, tenuto conto dei termini processuali in proposito previsti, al fine di costituirsi tempestivamente in giudizio onde evitare un eventuale declaratoria di contumacia;

DECRETA

- **di conferire**, per le causali di cui in narrativa, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Dr Salvatore Amoroso dinanzi al Tribunale di Palermo con atto del 25 giugno 2021, all'Avv. Carlo Comandè con studio in Palermo, Via Caltanissetta n. 2/D – CIG ZF532F3B00;

- **di impegnare**, ai fini dell'espletamento del predetto incarico professionale, la complessiva e omnicomprensiva somma di € 2.010,67 al lordo della r.a. con imputazione al cap. 75 del bilancio dell'Ente – esercizio finanziario 2021;

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza per le P.A.

Il Direttore Generale
Dr Gaetano Aprile

~~U.O. Segreteria Organi Istituzionali
Dr Vincenzo Barletta~~

Si attesta che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi della vigente normativa e di cui al D. Lgs. n. 118/11, è stato effettuato con esito positivo.

U.O. Contabilità e bilancio
Dr.ssa Emilia Mule'

Emilia Mule'

AVV. FLORA CALANDRINO
VIA HOUEL N.30
90138 PALERMO
TEL. 0916112236
CELL. 333/4380278

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A D.I. N.5379/2019 (r.g. 15694/19)

Il Dr. Salvatore AMOROSO, nato a Calatafimi (PA) il 16/09/1934, C.F. MRS SVT 34P16 B385X, residente in Palermo Via Sandro Pertini 710, elettivamente domiciliato in Palermo Via Houel n. 30 presso lo Studio dell'Avv. Flora Calandrino (C.F. CLN FLR 71B55 G273T), che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al presente atto e dichiara ai sensi e per gli effetti della L.263/05 di voler ricevere gli atti del giudizio e le comunicazioni di cancelleria al numero di telefax 091325761 o agli indirizzi e-mail calandrinfo@libero.it e PEC flora.calandrino@aigapalermo.legalmail.it

p r e m e s s o

In data 12/04/2021 gli veniva notificato decreto ingiuntivo n. 428/2021, emesso dal Tribunale Civile di Palermo in data 24/01/2021, pubblicato il 29/01/2021, ad esito del procedimento iscritto al n.16141/2020 R.G. (allegato 1), con cui si ingiungeva il pagamento, in favore di I.R.V.O., p. IVA 00262110828, con sede legale in Palermo, Via Libertà 66, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Comandè, della complessiva somma di Euro 1.601,17 a titolo di capitale, oltre interessi legali sulla sorte, oltre Euro 286,00 per esborsi ed Euro 653,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, per compenso professionale.

A fondamento del ricorso l' I.R.V.O. sosteneva che con sentenza n. 1345/2009. del 08 settembre 2009, la Corte d'Appello di Palermo aveva condannato IRVO al pagamento dei danni in quella sede lamentati dal Dott.Ancona, in ragione di un sinistro allo stesso occorso nei locali dell'istituto, dichiarando la compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio, e che in data 18 maggio 2012 l'I.R.V.O. aveva provveduto al pagamento della tassa di registrazione della sentenza, pari complessivamente ad Euro 27.220,00.

Proseguiva il ricorrente, sostenendo di aver, dopo il pagamento, in data 18 dicembre 2012 invitato tutte le parti del giudizio, coobbligate in solido, a restituire la propria quota parte dell'imposta, ma che il pagamento di quanto richiesto non fosse avvenuto.

Si rivolgeva pertanto al Tribunale per ottenere l'ingiunzione di pagamento oggi oggetto della

AVV. FLORA CALANDRINO – PATROCINANTE IN CASSAZIONE
E-MAIL calandrinfo@libero.it
PEC flora.calandrino@aigapalermo.legalmail.it

AVV. FLORA CALANDRINO
VIA HOUEL N.30
90138 PALERMO
TEL. 0916112236
CELL. 333/4380278

presente opposizione.

Tutto ciò premesso, il Dr. Salvatore Amoroso, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, propone formale opposizione al succitato d.i., di cui chiede la revoca e/o la riforma per i seguenti

MOTIVI

1. INEFFICACIA DEL DECRETO INGIUNTIVO PER MANCATA OSSERVANZA DEL TERMINE DI NOTIFICA DI CUI ALL'ART. 644 CPC

Come detto in premessa, il decreto ingiuntivo oggi opposto, datato 24/01/2021, è stato depositato in cancelleria e quindi pubblicato il 29/01/2021.

Ai sensi dell'art. 644 cpc *"Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica [...]".*

Nel caso di specie, pertanto, il termine previsto dall'art 644 cpc, decorrente dal 29/01/2021, giorno del deposito in cancelleria del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, è spirato il 30/03/2021.

Il ricorrente ha notificato il decreto ingiuntivo, mediante servizio postale, solamente in data successiva, e più precisamente mediante raccomandata n. 78510940172-5, inviata il 09/04/2021 e recapitata il successivo 12 aprile, e quindi 10 giorni oltre il termine concesso dalla legge.

Pertanto, è di palmare evidenza che il decreto ingiuntivo oggi opposto debba essere dichiarato inefficace dal Tribunale.

Ovviamente, stante il costante orientamento della Cassazione, secondo il quale *"La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi carrela, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso*

AVV. FLORA CALANDRINO – PATROCINANTE IN CASSAZIONE

E-MAIL calandrinflo@libero.it

PEC flora.calandrino@aigapalermo.legalmail.it

AVV. FLORA CALANDRINO
VIA HOUEL N.30
90138 PALERMO
TEL. 0916112236
CELL. 333/4380278

sostanziale), la quale eccepisce quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente" (Cass. civ. n. 951/2013) , nei punti che seguono si evidenzieranno gli ulteriori motivi di illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, dapprima rilevando un evidente vizio di ultrapetizione, ed, in seguito, entrando nel merito della pretesa creditoria avanzata da I.R.V.O. , al fine di dimostrarne l'assoluta infondatezza.

2. ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 112 CPC

L'art. 112 cpc così recita testualmente: "Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti."

Viene sancito il principio della c.d. "corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato" estrinsecazione del più ampio principio dispositivo secondo il quale sono le parti del processo civile ad avere l'onere di tracciare i limiti oggettivi e soggettivi del giudizio, ed entro quei limiti il giudice è chiamato a formare il suo pronunciamento.

Nel caso di specie la ricorrente ha, in ricorso, chiesto al Tribunale di ingiungere in solido a 16 parti, tra cui il dott. Amoroso, il pagamento della complessiva somma di Euro 27.220,00.

Motivava tale richiesta richiamando le disposizioni codicistiche riguardanti le obbligazioni solidali (articoli 1292 e seguenti c.c.) e alcune pronunzie della giurisprudenza di legittimità (Cass civ. 14192 del 2011 e Cass. Civ. 16212/2008).

Il Giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso per ingiunzione, esaminato il ricorso, ha ritenuto di dover procedere, invece, ad una suddivisione del credito vantato da I.R.V.O. tra tutte le parti processuali dell'originario giudizio d'appello richiamando, in primo luogo, le stesse pronunce di legittimità citate dalla ricorrente, ma integrandole con il dettato dell'art. 2999 c.c.. secondo il quale *"il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la*

AVV. FLORA CALANDRINO - PATROCINANTE IN CASSAZIONE

E-MAIL calandrinofto@libero.it

PEC flora.calandrino@aigapalermo.legalmail.it

AVV. FLORA CALANDRINO
VIA HOUEL N.30
90138 PALERMO
TEL. 0916112236
CELL. 333/4380278

parte di ciascuno di essi".

Il ragionamento del Giudice che ha emesso il decreto è giuridicamente e prima ancora logicamente inappuntabile.

Infatti, vero è che, come anche sostenuto da controparte, in materia di imposta di registrazione delle sentenze, l'obbligazione dal lato passivo, è solidale, ma ciò solo nei rapporti esterni con il creditore, ossia con l'ente impositore, ossia l'Agenzia delle Entrate.

Ed infatti, l'Agenzia delle Entrate è pienamente legittimata a richiedere il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di imposta ad uno qualsiasi dei soggetti che, nel giudizio, rivestivano il ruolo di parte processuale, senza avere alcun onere di accertare quale sia il contenuto della sentenza, e l'eventuale soccombenza di una od altra parte.

Ciò ovviamente non vale, e non potrebbe essere diversamente, nei rapporti interni tra le parti, ossia tra i soggetti passivi dell'obbligazione nei confronti del fisco.

Tra questi, inevitabilmente, il debito nei confronti del fisco andrà ripartito, tenendo a mente che, ovviamente, le parti soccombenti saranno tenute a tenere indenni le parti "vittoriose", mentre, in caso di compensazione delle spese, tutte le parti saranno tenute, pro quota, ad accollarsi l'onere economico.

Ovviamente, questo comporta che il debito originariamente solidale e pagato da un solo condebitore, debba poi essere frazionato tra gli altri condebitori, perché, ove così non fosse, si perverrebbe ad un assurdo, e potenzialmente infinito, susseguirsi di azioni di regresso con le quali, il soggetto che ha pagato l'intero debito in prima battuta chiederebbe a tutti i condebitori il pagamento in solido, ed ottenuto il pagamento da uno di essi costringerebbe quest'ultimo ad agire nuovamente in regresso nei confronti di tutti gli altri, e così via, potenzialmente senza fine.

Come correttamente stabilito dal Giudice che ha emesso il decreto, il soggetto che ha anticipato integralmente il pagamento dell'intero debito originariamente solidale, ha diritto ad agire in regresso, nei confronti degli altri condebitori per ottenere la loro quota, e solo quella.

E così facendo, a fronte di una domanda avanzata dalla I.R.V.O. di condanna in solido al pagamento da parte degli intimati, è pervenuto (il giudice) all'emissione di una ingiunzione di

AVV. FLORA CALANDRINO - PATROCINANTE IN CASSAZIONE

E-MAIL calandrinoflo@libero.it

PEC flora.calandrino@sigapalermo.legalmail.it

AVV. FLORA CALANDRINO
VIA HOUEL N.30
90138 PALERMO
TEL. 0916112236
CELL. 333/4380278

pagamento, nei confronti dei 16 intimati, della sola quota di spettanza di ciascuno di essi.

Di fatto, pertanto, il Giudice chiamato a valutare una domanda riguardante una obbligazione qualificata come solidale da parte dell'intimante, ha ritenuto di riqualificare il rapporto obbligatorio come parziario, suddividendo l'intera sorte tra i 16 intimati, in parti uguali.

E quindi, a fronte di un singolo ricorso per ingiunzione, si è pervenuti alla formazione di un titolo esecutivo apparentemente unico, ma in realtà, a ben vedere, si tratta di 16 distinti titoli esecutivi nei confronti di 16 intimati differenti.

A tal riguardo si precisa che, ciò che oggi si contesta non è la correttezza giuridica del ragionamento operato dal Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, riguardo la qualificazione dell'obbligazione come parziaria anziché solidale, che, come visto è assolutamente corretta, bensì la legittimazione di tale riqualificazione operata dal decidente a fronte di una domanda radicalmente differente ed errata avanzata dalla ricorrente I.R.V.O..

La differenza tra quanto chiesto da I.R.V.O. in ricorso, e quanto pronunciato dal Giudice in decreto non è affatto di minimo conto.

L'intenzione, trasposta in richieste, di I.R.V.O. era quella di ottenere una pronuncia di ingiunzione di pagamento in solido, che avrebbe poi legittimato una eventuale azione esecutiva per l'intero importo nei confronti di uno dei condebitori, e alla base di ciò una errata qualificazione giuridica dei fatti oggetto di giudizio. Ciò costituisce il *petitum* dell'azione introdotta da I.R.V.O. con il deposito del ricorso per ingiunzione.

Ma a fronte di tale richiesta, il Giudice, operando una qualificazione giuridica diametralmente difforme, se non antitetica, rispetto a quella avanzata dalla ricorrente, perviene ad una pronuncia radicalmente diversa rispetto a quella richiesta da I.R.V.O..

Se è vero che, in ossequio al noto brocardo latino assunto a principio del nostro ordinamento, "*Iura noviti curia*", e quindi il giudice è chiamato ad interpretare i fatti secondo le disposizioni di legge, è altrettanto vero che questo potere di fornire la propria qualificazione giuridica dei fatti di causa non può spingersi sino al punto di supplire alle erronee interpretazioni giuridiche delle parti, surrogandosi ad esse, se non finendo per il violare il principio dispositivo che regge il

AVV. FLORA CALANDRINO - PATROCINANTE IN CASSAZIONE

E-MAIL calandrinflo@libero.it

PEC flora.calandrino@aigapalermo.legalmail.it

AVV. FLORA CALANDRINO
VIA HOUEL N.30
90138 PALERMO
TEL. 0916112236
CELL. 333/4380278

nostro sistema processuale, ossia il citato art. 112 cpc, incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

Per tali motivi, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto è da considerarsi illegittimo e andrà revocato.

3. INSUSSISTENZA DEL CREDITO VANTATO DALL'OPPOSTO ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 1345/2009

Al fine di esaminare il presente motivo, è necessario integrare la narrazione, invero alquanto parziale, dei fatti operata dalla controparte.

Nel proprio ricorso, infatti, I.R.V.O. si è limitato a rappresentare al Giudice del monitorio i fatti intercorsi sino all'anno 2009, ovvero sino all'emanazione della sentenza n. 1345/2009, operando poi un breve salto sino al 2012, anno del pagamento dell'imposta di registro.

Ha tuttavia omesso, all'esame del Tribunale, i seguenti, non certamente trascurabili, eventi:

- la Sentenza n. 1345/2009 è stata oggetto di ricorso per cassazione da parte di alcune delle parti processuali, e di ricorso incidentale da parte del dott. Amoroso, odierno opponente, che lamentava proprio l'avvenuta compensazione delle spese pronunciata dalla Corte d'Appello nei suoi confronti;
- il ricorso incidentale del Dott. Amoroso ha trovato integrale accoglimento da parte della Suprema Corte, che con sentenza n. 22585/2013, depositata il 03/10/2013 (all.2), ha, tra le altre statuizioni, cassato la sentenza n. 1345/2009, nella parte in cui aveva dichiarato la compensazione delle spese nei confronti del Dott. Amoroso, rinviando alla Corte d'Appello per la rideterminazione delle spese di lite da liquidare in favore dell'odierno opposto;
- la Corte d'Appello di Palermo, a seguito di giudizio di rinvio, ha emesso la sentenza n. 2403/2019 pubblicata il 09/12/2019 (all.3), con la quale, applicando i principi di diritto sanciti dalla Cassazione nel giudizio di legittimità, ha riformato la sentenza n. 1345/2009, nel capo riguardante il dott. Amoroso, condannando le due parti processuali che nei suoi confronti avevano avanzato domande, ossia Diego Planeta ed Elio Marzullo, al pagamento delle spese di lite.

AVV. FLORA CALANDRINO - PATROCINANTE IN CASSAZIONE
E-MAIL calandrinoflo@libero.it
PEC flora.calandrino@aigapalermo.legalmail.it

AVV. FLORA CALANDRINO
VIA HOUEL N.30
90138 PALERMO
TEL. 0916112236
CELL. 333/4380278

In particolar modo, la Suprema Corte, nella citata sentenza n. 22585/2013 si è così pronunciata in parte motiva (a pag 16) *"Per i motivi suesposti, deve essere accolto il motivo di ricorso incidentale svolto dalla difesa Amoroso in punto di liquidazione delle spese del primo e secondo grado di giudizio, alla cui definizione provvederà il giudice di rinvio, in conseguenza della rivalutazione dei fatti di causa da operarsi alla luce dei principi di diritto indicati dalla Corte"* e successivamente in parte dispositiva (pag. 36) *" [...] accoglie il ricorso incidentale Amoroso; [...] cassa entro i limiti del predetto accoglimento la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla corte d'appello di Palermo in diversa composizione"*.

Ed uniformandosi a tale pronuncia, la Corte d'Appello di Palermo, in sede di rinvio, con la sentenza n. 2403/2019 ha così deciso (pag 26, ultimo capoverso e pag 27): *"Condanna Planeta Diego e Marzullo Elio, in solido, a rimborsare le spese sostenute da Amoroso Salvatore per i gradi successivi al primo, che liquidano in € 15.000,00 per il giudizio di appello, in € 11.000,00 per il giudizio di cassazione e in € 14.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre spese generali, CPA e Iva, ordinandone la distrazione in favore dell'Avv. Flora Calandrino."*

Pertanto, alla luce dell'intervento della Cassazione in sede di legittimità, e poi della Corte d'Appello di Palermo in sede di rinvio, il capo della sentenza n. 1345/2009 riguardante il Dott. Amoroso, e la compensazione delle spese di lite, oggi semplicemente non esiste più, ed è stato sostituito dall'appena trascritto capo di condanna alle spese, in suo favore, delle parti processuali (Marzullo e Planeta) che contro di lui avevano avanzato domande in grado d'appello.

Per tale motivo, in alcun modo oggi il Dott. Amoroso può essere chiamato a rispondere, con il suo patrimonio, dei costi per la registrazione di una sentenza che lo vede vittorioso.

Ed infatti *"l'imposta di registro in sede di registrazione della sentenza rientra tra le spese generali della sentenza stessa e, pertanto, nel rapporto tra i contendenti, è a carico della parte soccombente che sia stata condannata al pagamento delle spese processuali (così ex multis Cassazione Civile numero 388 del 26 gennaio 1985)"*, e pertanto nulla può essere chiesto oggi, in regresso, da I.R.V.O. al Dott. Amoroso, che certamente non è soccombente in giudizio.

AVV. FLORA CALANDRINO - PATROCINANTE IN CASSAZIONE
E-MAIL calandrinoflo@libero.it
PEC flora.calandrino@aigapalermo.legalmail.it

AVV. FLORA CALANDRINO
VIA HOUEL N.30
90138 PALERMO
TEL. 0916112236
CELL. 333/4380278

Ha pertanto errato, il ricorrente, ad includere il Dott. Amoroso nel novero dei coobbligati in solido nei cui confronti e ad agire in via di regresso con il decreto ingiuntivo oggi opposto, e ciò per il semplice fatto che, nei suoi confronti, I.R.V.O. non vanta alcun credito.

Ovviamente, la prospettazione dei fatti, parziale, sottoposta da I.R.V.O. al giudice del monitorio ha indotto quest'ultimo ad includere Amoroso tra i soggetti debitori, laddove, qualora il ricorrente si fosse premurato di fornire tutti gli elementi utili alla decisione, verosimilmente la pronuncia non si sarebbe estesa nei confronti dell'odierno opponente.

E' pertanto evidente che, alla luce dell'intervento rescindente della Cassazione ed il successivo pronunciamento di riforma della Corte d'Appello non sussiste alcun credito di IRVO nei confronti del Dott. Amoroso, e pertanto qualsivoglia pretesa in tal senso è infondata, illegittima ed ovviamente sfornita di prova.

4. CONTESTAZIONE RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE IN MORA ALLEGATA AL RICORSO PER INGIUNZIONE

In via residuale, al netto delle eccezioni, argomentazioni e difese di cui sopra già per sé sufficienti a dimostrare l'infondatezza della pretesa avversaria, e per mero tuziorismo difensivo, non si possono non rilevare alcune "anomalie" della costituzione in mora che controparte ha posto, tra gli altri documenti, a fondamento del proprio ricorso per ingiunzione.

Innanzitutto occorre in questa sede rilevare che il Dott. Amoroso non ha mai ricevuto la comunicazione allegata da controparte al monitorio.

Vero è che controparte ha prodotto un avviso di ricevimento della raccomandata trasmessa al Dott. Amoroso nel dicembre 2012, e che la stessa sembra essere stata consegnata in data 27/12/2012, ma non è dato comprendere chi sia stato a ricevere la comunicazione, ed a sottoscrivere l'avviso di ricevimento.

Ed infatti, la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento non è quella del Dott. Salvatore Amoroso, come peraltro è facilmente evincibile dal confronto con quella apposta sulla procura allegata al presente atto. E tanto meno, la sottoscrizione, è riconducibile ad alcuno dei familiari conviventi con l'Amoroso.

AVV. FLORA CALANDRINO - PATROCINANTE IN CASSAZIONE
E-MAIL calandrinoflo@libero.it
PEC flora.calandrino@aigapalermo.legalmail.it

AVV. FLORA CALANDRINO
VIA HOUEL N.30
90138 PALERMO
TEL. 0916112236
CELL. 333/4380278

A prescindere da ciò, la costituzione in mora riporta una richiesta di pagamento difforme rispetto a quella avanzata oggi in sede monitoria.

Ed infatti, a fronte di una ingiunzione di pagamento contenuta in decreto per Euro 1.601,17, nella costituzione in mora del 2012 I.R.V.O. chiedeva il pagamento di Euro 1.815,00.

Verosimilmente tale ultima cifra (1.815,00 Euro) è frutto della ripartizione della somma di Euro 27.220,00 tra le sole 16 controparti del giudizio che aveva condotto all'emanazione della sentenza sottoposta a registrazione. I.R.V.O., in sostanza, nel ripartire la somma tra quelli che considerava i suoi condebitori, aveva molto poco opportunamente suddiviso la cifra solo tra le sue controparti, escludendo se stesso dal novero dei coobbligati, e facendo ciò, qualora avesse ottenuto quanto richiesto con la costituzione in mora, da tutti i destinatari della stessa, IRVO sarebbe di fatto rimasto l'unico a non sborsare un solo Euro per la registrazione della sentenza.

5. RICHIESTA DI CONDANNA AI SENSI DELL'ART. 96 CPC

Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte, a parere di questa difesa, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96, comma 3 cpc.

Ed infatti, I.R.V.O. era perfettamente a conoscenza dell'avvenuta cassazione e della successiva riforma della sentenza n. 1345/2009, essendo stato parte costituita sia nel giudizio di legittimità, sia nel giudizio di rinvio definitosi recentemente con la sentenza n. 2403/2019 che ha riformato la prima sentenza nei capi riguardanti Amoroso, escludendolo dal novero dei soggetti per cui era stata pronunciata la compensazione delle spese, e pertanto dal novero dei soggetti tenuti a rimborsare l'imposta di registro sulla sentenza.

Ed a conoscenza ne era anche il suo procuratore odierno, che ha rappresentato I.R.V.O. anche nel giudizio di legittimità e nel giudizio di Appello a seguito di rinvio.

E pur essendo pienamente a conoscenza dell'avvenuta cassazione e riforma della sentenza, in senso favorevole ad Amoroso, ha taciuto tale circostanza al giudice del monitorio, chiedendo ed ottenendo una ingiunzione di pagamento che, in caso contrario, verosimilmente non sarebbe stata emessa.

Ed avendone conoscenza, non può che ritenersi che la condotta dell'I.R.V.O., che ha introdotto il

AVV. FLORA CALANDRINO – PATROCINANTE IN CASSAZIONE
E-MAIL calandrinoflo@libero.it
PEC flora.calandrino@aigapalermo.legalmail.it

AVV. FLORA CALANDRINO
VIA HOUEL N.30
90138 PALERMO
TEL. 0916112236
CELL. 333/4380278

ricorso per ingiunzione tacendo della circostanza dell'avvenuta riforma della sentenza, sia valutabile in termini di mala fede o colpa grave, e quindi valutabile dall'odierno giudicante al fine di condannare I.R.V.O. al pagamento di una somma di danaro da quantificarsi in via equitativa in favore del Dott. Salvatore Amoroso, ai sensi dell'art. 96 cpc.

A tal riguardo si riporta quanto statuito dalla Suprema Corte in merito: “[...]Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) [...]” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 22405 del 13 settembre 2018).

E' evidente che, nel caso di specie, la condotta processuale di I.R.V.O. sia caratterizzata dalla consapevolezza della infondatezza della domanda o quanto meno dalla carenza di ordinaria diligenza volta all'acquisizione di tale consapevolezza.

Oltretutto il ricorso alla giustizia, nel caso che ci occupa, si sarebbe potuto evitare se solo controparte, anziché agire sulla base di una costituzione in mora risalente a quasi dieci anni or sono avesse, come da prassi forense, semplicemente avanzato una richiesta informale al sottoscritto procuratore del Dott. Amoroso, o rinnovato la propria costituzione in mora alla parte personalmente. In entrambe le circostanze si sarebbe potuta avviare una interlocuzione stragiudiziale con cui, auspicabilmente, si sarebbe chiarita l'assoluta estraneità dell'odierno opponente rispetto alle pretese creditorie avanzate, e si sarebbe pertanto evitato un ulteriore intasamento del ruolo del Tribunale Civile di Palermo.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Dr. Salvatore Amoroso, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

C I T A

I.R.V.O., p. IVA 00262110828, con sede legale in Palermo, Via Libertà 66, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Comandè, e presso lo studio di quest'ultima domiciliato in Via

AVV. FLORA CALANDRINO – PATROCINANTE IN CASSAZIONE

E-MAIL calandrinoflo@libero.it

PEC flora.calandrino@aigapalermo.legalmail.it

AVV. FLORA CALANDRINO
VIA HOUEL N.30
90138 PALERMO
TEL. 0916112236
CELL. 333/4380278

Caltanissetta 2/d a comparire davanti a codesto Tribunale all'udienza che sarà tenuta il 15 ottobre 2021, ore legali, nei locali di ordinarie sedute siti in Palermo P.zza V.E. Orlando, all'interno del Palazzo di Giustizia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni

VOGLIA IL SIG. G.I. IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO

- in via preliminare, dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo N.5379/2019, per mancata osservanza del termine di notifica di cui all'art. 644 cpc;
- sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare il d.i. N.5379/2019 illegittimo e nullo per violazione dell'art 112 cpc, essendo incorso il Giudice emittente in evidente vizio di ultrapetizione, e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, senza recesso dalle eccezioni preliminari e pregiudiziali, ritenere e dichiarare, per i motivi ampiamente esposti in narrativa, l'insussistenza del credito vantato da I.R.V.O. nei confronti del Dott. Salvatore Amoroso;
- condannare I.R.V.O., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- condannare altresì I.R.V.O. al pagamento di una somma di danaro da liquidarsi in via equitativa in favore del Dott. Salvatore Amoroso ai sensi dell'art. 96, n. 3 cpc.
- emettere tutte le statuizioni di giustizia.

A tale effetto invita la convenuta a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima della suindicata udienza e nelle forme di cui all'art.166 c.p.c., ed a comparire alla stessa udienza dinanzi al Giudice che sarà designato ex art.168 bis c.p.c., con l'espresso avvertimento che la tardiva costituzione in giudizio implica le decadenze di cui agli artt.38 e 167 c.p.c.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i documenti citati nella narrativa, come da separato indice.

Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie ai sensi dell'art.183 c.VI c.p.c..

Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 T.U. delle spese di giustizia – dpr 115/02 si dichiara che il

AVV. FLORA CALANDRINO – PATROCINANTE IN CASSAZIONE

E- MAIL [calandrinflo@libero .it](mailto:calandrinflo@libero.it)

PEC flora.calandrino@aigapalermo.legalmail.it

AVV. FLORA CALANDRINO
VIA HOUEL N.30
90138 P A L E R M O
TEL. 0916112236
CELL. 333/4380278

valore del presente giudizio ammonta ad Euro 1.601,17, e che l'importo del contributo unificato, dimezzato, è pari ad Euro 49,00.

Si dichiara altresì che la presente opposizione a decreto ingiuntivo non contiene domanda riconvenzionale o chiamate di terzo.

Palermo, 18 maggio 2021

(Avv. Flora Calandrino)

AVV. FLORA CALANDRINO - PATROCINANTE IN CASSAZIONE
E-MAIL calandrinflo@tbero.it
PEC flora.calandrino@aigapalermo.legalmail.it



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

Prot. N. Posizione

Risp. Al foglio M del

Allegati 01.

Il Responsabile.

90141 - PALERMO
Via Libertà,66
Tel. Pbx (091) 6278111 - Fax(091) 647870
www.irez.it
e-mail: direzione_vincivino@regione.sicilia.it
PEC: direzione_vincivino@messaggipec.it
Codice fiscale 00262140828
Partita Iva 00261280820

OGGETTO:

**Controversia Irvo e c.ti/Ancona
Opposizione a decreto ingiuntivo
Dr Salvatore Amoroso**

Preg.mo
Avv. Carlo Comandè
Via Caltanissetta n. 2/D
90100 – Palermo

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza per rivolgere invito a voler cortesemente far pervenire preventivo di spesa onnicomprensivo, ed al lordo della r.a., predisposto sulla base dei minimi dei vigenti parametri ridotti della percentuale ritenuta, nella fattispecie, opportuna, e, comunque, per l'importo il più possibile contenuto, relativo alla costituzione in giudizio dell'Ente in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dinanzi al Tribunale di Palermo dal Dr Salvatore Amoroso.

A tal proposito si fa rilevare sia l'esiguità del quantum dedotto in giudizio che il marginale rilievo della correlativa questione e, non ultimo, l'intervenuto conferimento, nel tempo, di svariati rilevanti incarichi tutti processualmente connessi alla complessiva ed articolata controversia indicata in oggetto.

Nel ringraziarLa anticipatamente per l'attenzione e la sempre pronta e costruttiva collaborazione e disponibilità, in attesa di riscontro, Le porgo

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dr Gaetano Aprile

Via Festa del Perdono, 10
20122 - MILANO

Via Pompeo Magno, 23 A
00192 - ROMA

Via Caltanissetta, 2/D
90141 - PALERMO

405 Park Avenue, Suite 802
10022 - NEW YORK

T. (+39) 02 39401011
T. (+39) 091 340070
F. (+39) 02 89950879
E. segreteria@cdra.it
I. cdra.it

Palermo, 7 settembre 2021

Spett.le
I.R.V.O.

Egregi Signori,

in primo luogo, desideriamo ringraziarVi per la fiducia che ancora una volta vorrete confermare all'Associazione CDRA (lo "Studio") per il supporto all'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio al fine di resistere all'opposizione a decreto ingiuntivo incoata dal Dott. Amoroso contro l'Istituto (l'"Incarico").

L'Incarico.

Con la presente lettera, Vi confermiamo i termini e le condizioni che, in caso di conferimento dell'Incarico, regoleranno i nostri rapporti professionali e Vi forniamo una sintetica descrizione dell'attività di assistenza che, nell'ambito dell'Incarico, svolgeremo a Vostro favore.

1. **Oggetto dell'Incarico.** Oggetto dell'Incarico è la costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.428/2021 innanzi al Tribunale di Palermo avviato dal dott. Amoroso Salvatore nei confronti dell'Istituto
2. **Onorari.** Per lo svolgimento dell'Incarico l'Istituto si impegna a corrispondere al momento del conferimento dell'incarico che avverrà per mezzo della sottoscrizione della presente gli importi dovuti in relazione all'attività effettivamente resa, con l'applicazione della tariffazione con valori minimi pari a € 2010,67 (duemilazerodici/67) comprensivo delle spese ed oneri di legge come indicati al successivo articolo 3.

Tuttavia, in ragione dei rapporti esistenti e della auspicata continuità assistenziale, verrà applicato all'Incarico lo sconto del 50%; pertanto l'Istituto si impegna a corrispondere la somma di € 1005,00 (millezerocinque/33)

3. **Spese ed oneri di legge.** Le nostre spese e gli oneri di legge sono addebitati come segue:

- (a) spese generali, come normativamente previsto, nella misura del 15% (quindici per cento) degli onorari;
- (b) spese documentate (ad es. viaggi, taxi, vitto, hotel, posta e corrieri, catering alle riunioni, servizio di conference call): al costo, da rimborsare oltre eventuali oneri di legge;
- (c) IVA al 22%, come per legge.

4. **Termini e durata.** L'Incarico decorre dalla data di accettazione della presente.
5. **Fatturazione.** Le fatture pro-forma dello Studio dovranno essere pagate entro dieci giorni dalla emissione. Le fatture sono emesse il giorno del pagamento e contempleranno I.V.A., tasse, spese, ritenuta d'acconto e contributo obbligatorio alla Cassa Previdenziale Avvocati, secondo quanto previsto dalla legge italiana.
6. **Conflitto di interessi.** Alla data odierna lo Studio non ha conflitti di interessi nell'assumere il presente Incarico.
7. **Tracciabilità dei flussi finanziari e normativa antiriciclaggio.** Lo Studio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., nei limiti in cui essi siano ad esso applicabili, nonché ogni impegno – sempre ove applicabile – in tema di normativa antiriciclaggio.
8. **Informativa su Incarico. Controversie.** L'istituto dichiara di essere stata edotta circa le problematiche pertinenti l'Incarico professionale conferito e s'impegna a mettere a disposizione dello Studio quanto necessario per eseguire l'Incarico. Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'Incarico è competente esclusivamente il Foro di Palermo
9. **Legge applicabile.** La presente lettera e le condizioni in essa previste sono regolate in osservanza delle leggi italiane.

Laddove foste d'accordo con l'affidamento dell'Incarico al nostro Studio ai termini e condizioni sopra indicate, Vi preghiamo di inviarci la presente lettera da Voi sottoscritta in segno di conferma e integrale accettazione.

Con i ns. migliori saluti.

Firmato digitalmente da
CARLO COMANDE
 CN = COMANDE CARLO
 C = IT

CDRA

*** **

Abbiamo letto la lettera che precede che sottoscriviamo in segno di conferma e integrale accettazione.

Istituto Regionale del Vino e dell'Olio

Per accettazione e conferma ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., delle clausole 2 (Onorari), 3 (Spese), 5 (Fatturazione), 6 (Conflitto di Interessi), 8 (Informativa su Incarico. Controversie) e 10 (Legge applicabile).

Istituto Regionale del Vino e dell'Olio

Allegato 1

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali ("GDPR")

Gentile Cliente,

ai fini previsti dal GDPR, e con riferimento ai dati personali di cui lo Studio entrerà nella disponibilità in ragione dell'Incarico conferito, con la presente intendiamo informarLa di quanto segue:

1. Titolare del trattamento dei dati.

Titolare del Trattamento è lo Studio Legale CDRA, associazione professionale con sede in Milano, alla via Festa del Perdono, n. 10, C.F. e P.IVA 09418600962 (lo "Studio").

2. Tipologia di dati trattati.

Al fine di dare corretta esecuzione all'Incarico è per noi necessario raccogliere dati personali che La riguardano. Più specificamente, a seconda dell'oggetto dell'Incarico, potremo acquisire Suoi dati personali, quali, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, domicilio); dati di contatto, recapiti telefonici (numero di telefono fisso, email personale, numero di cellulare, e simili), coordinate bancarie (conto corrente, IBAN); dati relativi alla Sua situazione economica, patrimoniale, reddituale; informazioni riguardanti la Sua salute, la Sua situazione familiare, la Sua origine razziale o etnica, il Suo orientamento religioso, politico o sessuale; dati giudiziari a Lei riferibili.

3. Finalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei Suoi dati personali è precipuamente finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell'Incarico conferito, sia in ambito giudiziale sia in ambito stragiudiziale.

Il trattamento di alcuni Suoi dati personali, inoltre, si rende necessario al fine di adempiere ad obblighi in materia fiscale e contabile e/o ad altri obblighi eventualmente previsti dalla normativa vigente.

4. Modalità del trattamento dei dati.

4.1. I Suoi dati personali potranno essere trattati, in conformità dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, mediante operazioni manuali e/o informatiche che si renderanno necessarie per l'espletamento dell'Incarico,

anche con Pausilio di strumenti elettronici che ne consentano la raccolta, la registrazione, l'organizzazione e la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la comunicazione, la cancellazione. Il trattamento sarà effettuato dal Titolare o dai suoi incaricati espressamente autorizzati, come meglio specificato al successivo punto 6.

4.2. In ogni caso, i Suoi dati personali non formeranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

5. Base giuridica del trattamento – Conseguenze del mancato conferimento.

Il conferimento dei Suoi dati personali è strettamente necessario ai fini della corretta esecuzione dell'Incarico, pertanto il loro mancato conferimento determinerebbe l'impossibilità di svolgere le prestazioni oggetto dell'Incarico.

6. Comunicazione e diffusione dei dati.

6.1. I Suoi dati personali, esclusivamente nell'ambito delle finalità di cui al precedente punto 3, potranno essere comunicati o venire a conoscenza di incaricati del trattamento, quali collaboratori interni e/o esterni, dipendenti, praticanti, professionisti.

6.2. Inoltre, qualora le finalità indicate al punto 3 lo richiedano, i Suoi dati personali potranno essere comunicati altresì a consulenti di parte e tecnici esterni allo studio legale, a traduttori, domiciliatari, alle controparti e, in generale, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui sia necessario effettuare la comunicazione dei dati per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 3.

6.3. Infine, i Suoi dati personali potranno essere comunicati al nostro consulente contabile e fiscale e ad Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento di eventuali ulteriori obblighi di legge.

6.4. Fatto salvo quanto indicato ai punti precedenti, i Suoi dati personali non formeranno oggetto di diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero.

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e/o verso Paesi terzi solo ove ciò si renda strettamente necessario ai fini dell'esecuzione dell'Incarico conferito allo Studio.

8. Periodo di conservazione dei dati.

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per tutto il tempo necessario per portare a termine l'Incarico e, successivamente, per il tempo in cui lo Studio sia soggetto a obblighi di conservazione previsti da norme di legge, regolamenti e/o codici deontologici, per finalità connesse all'Incarico, per finalità fiscali o per altre finalità, e quindi, di regola, per i dieci anni successivi alla conclusione dell'Incarico.

9. Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato, Lei ha il diritto di:

- avere la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e richiedere che tali dati ti vengano messi a disposizione in modo chiaro e comprensibile;
- chiedere indicazioni e, nel caso, copia:
 - a) dell'origine e della categoria dei Suoi dati personali;
 - b) della logica di utilizzo, nel caso le Sue informazioni vengano trattate con strumenti elettronici;
 - c) delle finalità e modalità del trattamento;
 - d) degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili;

- c) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
 - f) del periodo in cui i Suoi dati vengono conservati oppure i criteri che vengono utilizzati per determinare tale periodo, quando possibile;
 - g) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
 - h) dell'esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei Suoi dati a un paese extra-UE o a un'organizzazione internazionale;
- ottenere, senza che ci sia un ritardo giustificabile, l'aggiornamento, la modifica, la rettifica dei Suoi dati non corretti o l'integrazione dei tuoi dati non completi, qualora ne avesse interesse;
 - ottenere la cancellazione, il blocco dei Suoi dati e, ove possibile, la trasformazione in forma anonima:
 - a) se trattati illecitamente;
 - b) se non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico;
 - d) nel caso in cui Lei si sia opposto al trattamento e non esistano ulteriori motivi legittimi per continuare ad utilizzare i Suoi dati;
 - e) in caso ci venga imposto dalla legge;
 - f) nel caso in cui siano riferiti a minori.

Fermo restando che lo Studio potrà rifiutare di cancellare i Suoi dati nelle ipotesi espressamente previste per legge.

- ottenere la limitazione del trattamento nel caso di:
 - a) contestazione dell'esattezza dei dati personali, se non ha preferito chiedere la modifica, l'aggiornamento, la modifica o rettifica dei tuoi dati;
 - b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione;
 - c) esercizio di un Suo diritto in sede giudiziaria;
 - d) verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell'interessato;
- ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati personali che La riguardano che ci ha fornito previo consenso o su contratto per trasmetterli ad altro Titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro Titolare;
- opporsi in qualsiasi momento totalmente o in parte:
 - a) per motivi legittimi e prevalenti connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano;
 - b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di *marketing* e/o profilazione;
- proporre reclamo alla competente autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it).

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra, nonché ogni altro diritto riconosciutoLe dalla normativa vigente (artt. 15-22 GDPR), con comunicazione scritta da inviare via email all'indirizzo segreteria@cdra.it ovvero tramite lettera raccomandata indirizzata a "Studio Legale CDRA, via Festa del Perdono, n. 10, 20122 – Milano".

In caso di esercizio dei diritti sopra menzionati, se necessario e ove possibile (i.e. salvo che tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), lo Studio porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali siano stati eventualmente comunicati nell'esercizio dell'Incarico.

......*...*...*

Il/la sottoscritto/a _____ dichiara di aver ricevuto l'informativa che precede.

Milano, 7 settembre 2021

(firma dell'interessato)

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da € 1.101 a € 5.200

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 203,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 203,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 567,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 405,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 1.378,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 1.378,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 206,70
Cassa Avvocati (4%)	€ 63,39
<i>Totale imponibile</i>	€ 1.648,09
IVA 22% su Imponibile	€ 362,58
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 2.010,67
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)	€ 316,94
Totale documento	€ 1.693,73